



ASSOCIAZIONE UMBRA
RIEVOCAZIONI STORICHE

Imposta di bollo e diritti riscossi con
Mod. F24 di €: 16,00
del 15/05/2024
presso INTERA SAN PAOLO SpA

VERBALI ASSEMBLEA



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE AURS

Verbale di Assemblea del 13 MAGGIO 2024

Il giorno 13 (tredici) del mese di Maggio dell'anno 2024 alle ore 21.00 convocato in videoconferenza da remoto, ai sensi della normativa vigente, si è riunita in l'Assemblea straordinaria dell'associazione "AURS", per discutere e deliberare sul sottospecificato

- 1) Approvazione del nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di Associazione di Promozione Sociale.

Ha assunto la presidenza dell'Assemblea ai sensi di legge, del vigente Statuto e su concorde designazione dei presenti il Presidente Carlo Paolocci, il quale constata e dà atto che:

- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata in data odierna alle ore 21:00 mediante convocazione comunicata ai soci con modalità conformi al vigente Statuto Sociale;
- sono presenti numero 29 (ventinove) associati sul totale di numero 39 (trentanove) associati aventi diritto di voto, regolarmente iscritti nel libro degli associati in quanto in regola con i versamenti delle quote alla data odierna, come lo stesso Presidente garantisce sotto la propria responsabilità,
- il Presidente dà atto che tutti gli intervenuti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e ne hanno, altresì, accettato la discussione, non opponendosi alla relativa trattazione;

Si passa, quindi, alla trattazione del punto all'Ordine del Giorno: Approvazione del nuovo testo di Statuto dell'Associazione al fine di conformare la struttura dell'Associazione alla vigente disciplina in materia di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente, prendendo la parola sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, in primo luogo, espone all'Assemblea i motivi per i quali si rende necessario approvare un nuovo testo di Statuto al fine di conformare la struttura della Associazione alla vigente disciplina in materia di Associazione di Promozione Sociale ed Enti del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 117 del 2017. Il Presidente illustra



ASSOCIAZIONE UMBRA
RIEVOCAZIONI STORICHE

VERBALI ASSEMBLEA



quindi all'Assemblea il nuovo testo di Statuto che si intende adottare, il quale mantiene inalterata la denominazione, la sede, gli scopi e le finalità, meglio precisati ed individuati tra quelli previsti dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017, gli organi sociali, meglio descritti nelle loro competenze, composizioni e funzionamento, Statuto che si compone di numero 30 (trenta) articoli. A tal riguardo il Presidente illustra all'Assemblea le modifiche statutarie di maggior rilievo, riguardanti in particolare:

- l'inserimento degli scopi e delle attività previsti dall'articolo 5 del D.lgs. 117/2017;
- la previsione della nomina dell'Organo di Controllo al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
- la modifica delle norme relative al funzionamento dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal "Codice del Terzo Settore" con particolare riferimento alle norme delle "Associazioni di Promozione Sociale", fermi restando gli elementi costitutivi dell'Associazione.

Il Presidente quindi, invita l'Assemblea a deliberare le modifiche proposte dal Presidente, in particolare invita i presenti a deliberare l'abrogazione del testo di Statuto vigente e la contestuale approvazione di un nuovo testo, dal quale risulteranno tutte le modifiche da adottare.

Il Presidente dichiara quindi aperta la discussione concedendo facoltà di parola, dando atto dell'insussistenza di interventi per i quali vi sia richiesta di riassunto a verbale.

Esaurita la discussione, il Presidente dà atto che non sussistono argomenti ulteriori oggetto di trattazione e, in relazione ai punti all'ordine del giorno, mette ai voti la proposta di abrogare il previgente testo di statuto e di adottare un nuovo testo conforme a quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Il Presidente dà quindi atto che dopo votazione palese, la presente delibera viene approvata ALL'UNANIMITA'.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore 23.00.

Il Segretario

[Handwritten signature of the Secretary]

Reg. a Foligno il 14/07/2024 n. 242 Serie 3
con esatto € 20000 (Duecento) il Presidente

per il DIRETTORE DELL'UFFICIO
L'addetto al Servizio

[Handwritten signature of the Director of the Office]

A.U.R.S. - Associazione Rievocazioni Storiche Umbre - Via Duomo n. 3 - 05022 Amelia (TR)
Cell. 3403440829 - codice fiscale 91080710550 - P.IVA 01714970553 - sito WEB- <http://aurs.it>
Email: assoumbriarievocazionistoriche@gmail.com /pec: assoumbriarievocazionistoriche@pec.it

Imposta di bollo e diritti riscossi con
Mod. F24 di €: 80,00
del 15/05/2024
presso INTESA SAN PAOLO SPA

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg. to a Foligno il 11/05/2024
Al n. 242 Vol. SERIE 3

STATUTO "ASSOCIAZIONE UMBRA RIEVOCAZIONI STORICHE"

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1)

È costituita l'Associazione denominata **Associazione Umbra Rievocazioni Storiche (in sigla AURS)** Associazione di Promozione Sociale (in sigla APS).

ART. 2)

L'Associazione ha sede legale ad Amelia (Terni) Via del Duomo 3 ed ha durata a tempo indeterminato. All'Associazione è attribuito il compito di realizzare, coordinare e sostenere iniziative ed attività di comune interesse volte a riscoprire, ripristinare, mantenere, valorizzare e diffondere alcuni aspetti Culturali e spettacolari, legati al passato delle città e dei paesi aderenti.

L'associazione opera nella regione Umbria.

Il simbolo dell'Associazione è costituito uno stemma araldico a forma di scudo a cinque punte suddiviso in quattro parti di cui due rosse e due bleu scuro con al centro rappresentazione stilizzata della regione Umbria in colore grigio, lo scudo è con bordo di colore grigio sfumato. Alla base esterna ed ai piedi dello scudo araldico decorazione in foglie di colore grigio chiaro e grigio scuro, in testa allo scudo araldico corona con croce al centro e due mezze croci ai lati di colore grigio sfumato. Alla base esterna dello scudo araldico, nella parte inferiore dopo la riga la scritta: ASSOCIAZIONE UMBRA RIEVOCAZIONI STORICHE. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3)

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale in favore dei propri Soci, dei loro familiari o di terzi, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività gratuita di volontariato dei propri Soci.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

La realizzazione delle attività dell'Associazione avviene attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del D.lgs. 117/17:

- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (comma d art. 5 del D.lgs. 117/17);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di



interesse generale di cui al presente articolo (comma i art. 5 del D.lgs. 117/17);

Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (comma t art.5 del D.lgs. 117/17);

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k, art. 5 del D.lgs. 117/17).

ART. 4)

L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione persegue finalità nel campo della cultura, dell'arte, del turismo, di tutela del patrimonio storico e della valorizzazione dell'immagine delle rievocazioni storiche e del territorio regionale.

Intende sviluppare la partecipazione, la solidarietà, il volontariato perseguendo finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca scientifica attraverso lo svolgimento di attività di ricerca scientifica, promozione culturale, ricreativa, sportiva e turistica.

Ha lo scopo esclusivo ed essenziale di promuovere, attraverso incontri e scambio di visite dei gruppi storici e di qualsiasi altra forma di cooperazione, i seguenti fini:

- prestare attività di supporto per il migliore svolgimento delle Rievocazioni Storiche organizzate dagli associati;
- mantenere e far risaltare la memoria della storia e delle tradizioni;
- valorizzare l'arte e la cultura sul territorio, ove hanno sede le rievocazioni storiche, al fine di esaltare e riscoprire i valori e le motivazioni per la vita e la cultura di oggi;



Anna Rocca

- favorire gli scambi culturali e il turismo, promuovere l'associazionismo locale, sviluppare il senso dell'amicizia e della solidarietà;
- assistere e fornire consulenza agli associati per il disbrigo di pratiche amministrative inerenti le procedure di autorizzazione degli eventi e la loro rendicontazione economica.



Essa è apartitica e non svolge attività commerciali.

Le attività sono svolte mediante l'opera prevalentemente volontaria e gratuita degli associati.

La suddetta attività culturale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, potrà essere effettuata anche attraverso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti d'altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo e statuto perseguono le medesime finalità.

L'associazione persegue i propri scopi attraverso pubblicazioni proprie da cedere prevalentemente agli associati ma anche a terzi.

L'associazione potrà altresì organizzare viaggi e soggiorni turistici strettamente connessi agli scopi istituzionali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo Settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e

correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

SOCI

ART. 5)

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art 17, comma 5, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'art. 36 del citato D. Lgs. n 117/2017. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6)

Possono far parte dell'Associazione le associazioni storico rievocative Umbre ed Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 7)

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle

modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

ART. 8)

Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 9)

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni



prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 10)

Lo status di socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali. La morosità viene stabilita dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o d'ingresso quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;

Handwritten signature and arrow pointing to the expulsion article.

Handwritten signature.

- Il Presidente;

- L'Organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore.

- Revisore legale dei Conti nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.



Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante la seduta. Il Segretario viene nominato dai componenti dell'organo di riferimento al principio di ogni seduta dal Presidente. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si considerano tenute nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Il verbale è conservato nei libri sociali. Per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti

si osservano le disposizioni previste dalla legge.

ART. 12)

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

All'assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13)

Valeria Cecchi

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 14)

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ.

L'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la delibera è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce



all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione alla presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è sufficiente la metà più uno dei Soci. Essa delibera a maggioranza assoluta dei $\frac{2}{3}$ dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei Soci.

ART. 15)

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile.

ART. 16)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 5 ad un massimo di 9 consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può

Antonio Rocchero

ratificare la nomina.

L'assemblea dei soci elegge il consiglio direttivo e nomina tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Segretario ed il Tesoriere vengono nominati dal consiglio direttivo nella prima riunione.

Nel caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente o impossibilità ad esercitare il loro ruolo, il consiglio direttivo convoca l'assemblea ordinaria entro 30 giorni per la nomina dei componenti da sostituire. Nel frattempo il consiglio direttivo garantisce le attività di ordinaria amministrazione.

ART. 17)

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso di parità il voto del Presidente ha doppia validità.

ART. 18)

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti,



personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

f. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 19)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

ART. 20)

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione

Luca Cocchi

dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

La figura del Presidente e del Vice Presidente si alternerà in ogni mandato tra Provincia di Perugia e Provincia di Terni; se il Presidente eletto è il Presidente di un'Associazione della Provincia di Perugia il Vice Presidente dovrà essere obbligatoriamente il Presidente di una Associazione della Provincia di Terni e viceversa.

ART. 21)

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità ed è tenuto alla conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22)

L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 del Codice



civile. L'organo di controllo rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadono dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Per quanto non dichiarato espressamente in questo Statuto, per l'Organo di Controllo e per la funzione di revisore legale dei conti si osservano le disposizioni previste negli articoli 30 e 31 del D.lgs. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23)

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dai contributi annuali e straordinari degli associati;



b. dai contributi dei privati;

c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

e. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;

f. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h. entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;

j. proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

ART. 24)

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a



proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 25)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci della Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 26)

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ART. 27)

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,





in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART. 29)

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono la presenza di almeno la metà più uno dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Firmato il Presidente Carlo Paolucci

Firmato il Segretario Vanessa Croccolino